



CITTA' DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA N. 88 DEL 21/08/2026

Proponente: Area 2 Edilizia, Pianificazione del Territorio, Sicurezza e Ambiente

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE, CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO E IN LATTINE, NONCHÉ
OGGETTO: DIVIETO, PER I COMMERCianti ITINERANTI, DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE, AD ECCEZIONE DI VINO E BIRRA, NELL'AREA DELLA FIERA DI SAN MATTEO, DAL 18 AL 22 SETTEMBRE 2026

IL SINDACO

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel centro storico di Mirano si svolge ogni anno la tradizionale Fiera di San Matteo, che ha acquisito, nel tempo, valenza di manifestazione popolare per tutto il territorio del Miranese, con grande e crescente partecipazione di pubblico, stimata nell'ordine di migliaia di persone a concentrazione variabile nelle varie giornate di manifestazione che affluiranno lungo le vie principali del centro storico e nelle vie limitrofe;

PRESO ATTO che il grande afflusso di visitatori all'evento, considerato un appuntamento di particolare rilevanza per il Comune di Mirano e tutto il territorio circostante, costituisce criticità sotto il profilo di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario assicurare l'ordinato e sicuro svolgimento della Fiera, per il corrente anno, adottando tutte le misure necessarie al fine di assicurare una fruizione in piena sicurezza della Fiera di San Matteo si svolgerà dal 19 al 23 settembre prossimo;

CONSIDERATO che le bevande, detenute o acquistate per asporto, vengono consumate in loco in area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più di vetro o alluminio, vengono spesso abbandonati ovunque e possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare od offendere con conseguenze gravi sotto l'aspetto dell'ordine pubblico;

CONSIDERATO il fenomeno di rischio per la pubblica incolumità, la sicurezza urbana e il decoro ambientale, causati dall'abbandono di oggetti di vetro, che attribuiscono il carattere di emergenza e di urgenza al presente provvedimento e di cui si avverte l'esigenza nonostante l'opera di vigilanza e di contrasto svolta dagli organi di vigilanza;

RITENUTO, per ragioni di incolumità e sicurezza urbana ed allo scopo di prevenire situazioni che potrebbero arrecare danno, molestia o disturbo alle persone, di vietare, in tutta l'area interessata dalla manifestazione e le vie limitrofe, il consumo e la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro e in lattine, ad eccezione di quelle consumate all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e



CITTA' DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

nei relativi spazi esterni di pertinenza;

RILEVATO, sotto altro aspetto, che, per la tipologia del commercio itinerante che prevede la somministrazione di bevande alcoliche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grappa, grappini, vodka, whiskey, gin, rum ecc., in contesti nei quali non è delimitato e controllato lo spazio di somministrazione e consumo di detti alcolici e superalcolici, in precedenti manifestazioni si sono registrate segnalazioni e reclami della cittadinanza per disagi conseguenti a dette attività;

CONSIDERATO che i comportamenti derivanti dall'assunzione di alcolici e superalcolici, anche se di bassa gradazione, in situazioni non controllate inducono assembramenti, alterazioni comportamentali e rischi per la sicurezza urbana e l'ordine pubblico, producendo effetti negativi sul decoro, sulla vivibilità cittadina e sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini e dei visitatori;

RILEVATO che l'abuso di alcolici e superalcolici, soprattutto da parte di giovani e giovanissimi, in contesti di aggregazione e forte concentrazione di persone come la Fiera di San Matteo – che per la sua popolarità e dimensione rappresenta un punto di richiamo anche per soggetti inclini agli eccessi e a comportamenti insubordinati – accresce significativamente il rischio di condotte antisociali e alterazioni dello stato psicofisico, incidendo negativamente sul regolare svolgimento della manifestazione e compromettendo il diritto dei cittadini alla sicurezza e all'ordine pubblico;

PRESO ATTO che la somministrazione incontrollata di alcolici e superalcolici alimenta anche il fenomeno dei cosiddetti "Maranza" – gruppi di giovani dediti a comportamenti provocatori e antisociali, spesso causa di disturbo e disagio sociale, fonte di ulteriore percezione di insicurezza e di degrado urbano – che già tanti problemi stanno arrecando nei Comuni limitrofi;

EVIDENZIATO che la mancanza di un'ordinanza che limiti e disciplini la somministrazione incontrollata di alcolici e superalcolici interferisce negativamente anche con la corretta programmazione dei piani di sicurezza ed emergenza della Fiera, nonché sull'organizzazione e l'efficacia dei servizi di safety e security previsti a tutela dell'incolumità pubblica.

VISTO che, fino all'anno 2021, nei giorni della Fiera e in quelli immediatamente successivi ad essa, pervenivano agli amministratori plurime segnalazioni da parte dei residenti delle abitazioni poste in prossimità dei luoghi in cui sostavano i banchetti che vendevano alcolici e superalcolici, nonché dai titolari dei vicini negozi, relative alla presenza, sul manto stradale e sui marciapiedi, di sporcizia e rigurgiti residui organici di origine emetica;

CONSIDERATO che tali lamentele sono – di fatto – cessate da quando, a far data dal 2022, la scrivente Amministrazione ha iniziato a vietare la somministrazione di alcolici e superalcolici tranne vino e birra;

RITENUTO che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il riscontro di uno stato dei luoghi che potrebbe divenire potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica può legittimare il ricorso al potere *extra ordinem* da parte del Sindaco, non essendo necessario attendere l'attualizzarsi della minaccia, cosicché la sola potenzialità di un pericolo grave per l'incolumità pubblica è sufficiente a giustificare il ricorso all'ordinanza contingibile e urgente (cfr. *ex plurimis* T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 06.05.2024, n. 2946; e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 24.04.2019, n. 5237);

PRESO ATTO che – come statuito anche dal Consiglio di Stato – il presupposto della eccezionalità



CITTA' DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

ed imprevedibilità dev'essere correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare prescinde sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall'imputabilità stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere (cfr. Cons. Stato, sez. II, 22.07.2019, n. 5150);

CONSIDERATO che sussiste la necessità e l'urgenza di intervenire affinché l'imminente Fiera di San Matteo si svolga nella massima sicurezza per i cittadini partecipanti e per i venditori ambulanti, in vista del potenziale pericolo che comporterebbe la somministrazione di alcolici e superalcolici che non siano vino e birra;

RILEVATO che, nell'ambito della prevenzione dei pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, all'Ente è riconosciuta una discrezionalità amministrativa, nel vero e proprio senso del termine, che si traduce nell'insindacabilità della scelta in ordine a quali misure adottare fra quelle concretamente applicabili per il raggiungimento del livello di sicurezza prefissatosi dalla P.A.;

RICORDATO che l'ordinanza di divieto di somministrazione di alcolici e superalcolici da parte degli operatori di commercio itinerante è già stata introdotta nelle tre precedenti edizioni della Fiera, producendo riscontri positivi e dimostrando un miglioramento della situazione rispetto agli anni in cui tale misura non era adottata, con una sensibile riduzione dei comportamenti problematici e delle situazioni di disagio in precedenza segnalate

CONSIDERATO che, in applicazione del principio di parità di trattamento *ex art. 3* della Carta costituzionale, richiamato dall'art. 1 della L. 241/1990 in ordine all'azione della Pubblica Amministrazione – secondo cui situazioni uguali vanno trattate egualmente, e situazioni diverse abbisognano di una diversa disciplina – il commercio itinerante (i c.d. *stands*) impone una diversa regolamentazione rispetto a quanto previsto per gli esercizi commerciali in sede fissa, i quali hanno una struttura e un personale appositamente formato, con possibilità di controllo degli avventori e, soprattutto, di prevenzione delle potenziali situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica;

EVIDENZIATO, al contrario, che gli operatori di commercio itinerante sono impossibilitati ad effettuare accurate verifiche sugli avventori ed, *in primis*, sull'età degli stessi, in quanto la vendita per asporto – destinata ad un consumo non in loco, ma nell'intera area della fiera e in zone limitrofe – non consente di porre in essere neppure un controllo di massima: basti pensare all'acquisto di alcolici e superalcolici da parte di un maggiorenne, quale interposta persona, per un gruppo di minorenni che lo attendano dietro l'angolo della bancarella per dividersi gli alcoolici acquistati dal soggetto di maggiore età;

VISTO la Legge Regionale 21 settembre 2007, n.29, in particolar modo l'art.6 commi 4 e 5:

“4 ... la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. In relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, il sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente estendere il divieto alle bevande con contenuto



CITTA' DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

5. In presenza di gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico il sindaco, con propria ordinanza motivata rivolta a persone determinate, per situazioni contingenti può vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

VISTO l'art. 54 e 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di approvazione del T.U. degli EE.LL.;

RILVATO che, in adempimento a quanto previsto dall'art.54, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., prima dell'adozione, la presente di ordinanza è stata data preventiva comunicazione alla Prefettura di Venezia;

EVIDENZIATO che, con nota prot.35885 del 20 agosto 2026 la Prefettura di Venezia ha comunicato che, in merito all'ordinanza in argomento, "... non si hanno rilievi";

VISTO l'art. 17 della Legge n. 689/1981;

RICHIAMATO integralmente tutto quanto riportato in premessa, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la sicurezza e il decoro urbano:

ORDINA E FA DIVIETO

- a) a tutti gli esercenti attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, sia in sede fissa che su area pubblica, di somministrare per asporto bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine, dalle ore 16,00 di venerdì 18 settembre 2026 alle ore 24,00 di martedì 22 settembre 2026, in occasione della Fiera di San Matteo. La vendita di bevande per asporto può avvenire esclusivamente in contenitori monouso, con obbligo per l'esercente di provvedere a versare le bevande in detti contenitori.**
- b) ai titolari di autorizzazione al commercio itinerante, ammessi a partecipare alla Fiera, di somministrare bevande alcoliche – a titolo esemplificativo e non esaustivo: grappa, grappini, vodka, whiskey, gin, rum ecc. – ad eccezione solo di vino e birra.**
Sono esclusi da tale divieto la somministrazione e il consumo, con servizio al tavolo, negli spazi specifici all'aperto di pertinenza dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati.

Tali divieti sono circoscritti ed efficaci nelle seguenti aree pubbliche e/o aperte al pubblico: Piazza Martiri, Via Barche, Via XX Settembre, Via Castellantico, Via Bastia Entro, Via Bastia Fuori, Calle Ghirardi, Piazzale Pio XII, Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Nella e Paolo Errera, Viale Rimembranze, Via Cavin di Sala (sino all'intersezione con Via Torino), Via Vittoria (sino alla rotonda con Via Taglio) e Via Gramsci.

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali di cui all'articolo 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, da euro 25,00 a €. 500,00, con facoltà del Sindaco di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.



CITTA' DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che la presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Venezia nonché, per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente ordinanza, al Comando dei Carabinieri di Mirano, all'Unione dei Comuni del Miranese – Corpo di Polizia Locale, alla Guardia di Finanza di Mirano.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale.

IL SINDACO
BAGGIO TIZIANO

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)